

IN/ARCH

REGOLAMENTO NAZIONALE IN/ARCH

Versione approvata dal Consiglio Direttivo del 6 dicembre 1999 e modificata dal Consiglio Direttivo del 9 maggio 2000

1. Chi si associa all'IN/ARCH è socio dell'Istituto Nazionale ed è membro dell'Assemblea Nazionale all'interno delle categorie individuate dallo statuto, collabora all'attività culturale dell'Istituto, sia a livello nazionale che regionale e locale, ed ha il diritto di essere eletto negli organi di gestione secondo quanto prevede lo statuto.
2. Per divenire socio IN/ARCH occorre essere presentati da almeno due soci che siano già iscritti all'Istituto Nazionale.
 - 2.1. I soci dell'Istituto che intendono costituire nuove Sezioni Regionali, nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto, devono predisporre il regolamento della Sezione - secondo quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento nazionale - e comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne approva la costituzione ed il relativo regolamento.
 - 2.2. Per poter costituire una Sezione Regionale, oltre a quanto previsto dallo statuto, devono esserci almeno 4 soci effettivi appartenenti alla categoria Ingegneri e Architetti, 4 soci effettivi appartenenti alla categoria Costruttori, operatori economici, Enti e società pubbliche e private ed un socio appartenente alla categoria aderenti.
 - 2.3. Una Sezione Regionale può costituirsi ed eleggere propria sede in una qualsiasi delle sue città capoluogo di provincia, lasciando alla volontà dell'Assemblea regionale la possibilità, in futuro, di un suo eventuale spostamento in un'altra.
 - 2.4. Le Sezioni Regionali, nel rispetto del proprio regolamento, possono articolarsi in Sotto Sezioni Provinciali. Per costituire una sezione provinciale è necessaria la presenza di almeno 30 soci effettivi dell'Istituto. I soci della Sezione che intendono costituire nuove Sotto Sezioni Provinciali devono predisporre il regolamento - secondo quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento nazionale - e comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo Regionale che ne approva la costituzione ed il relativo regolamento e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Per poter costituire una sezione provinciale, oltre a quanto previsto dal regolamento regionale, deve essere rispettata la presenza di soci delle diverse categorie secondo le quantità indicate al precedente art. 2.2.
 - 2.5. In ogni Sezione Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale un Consiglio Direttivo Regionale composto da un massimo di otto

membri oltre ai Presidenti delle Sotto Sezioni Provinciali se esistono ed al Presidente del Consiglio Direttivo Regionale che può essere eletto anche all'esterno del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo regionale elegge al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che, insieme con il Presidente, costituiscono l'Ufficio di presidenza.

- 2.6. In ogni sezione provinciale viene eletto dall'Assemblea Provinciale un Consiglio Direttivo Provinciale composto da un massimo di otto membri oltre Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale che può essere eletto anche all'esterno del Consiglio stesso.
3. Chi vive ed opera in una regione in cui è attiva una Sezione Regionale è membro dell'Assemblea Regionale all'interno delle categorie individuate dallo statuto, collabora all'attività culturale della Sezione ed ha il diritto di essere eletto negli organi di gestione secondo quanto prevede il regolamento della Sezione.
4. Nella regione in cui è attiva una Sezione Regionale, la domanda di iscrizione di un nuovo socio deve essere presentata alla Sezione Regionale, che entro la riunione del Consiglio Direttivo successivo e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda, deve portarla alla approvazione del proprio direttivo. Il Consiglio Direttivo Regionale può delegare l'approvazione di nuovi soci all'ufficio di Presidenza e, dove esistono, ai Consigli Direttivi Provinciali. Le domande accettate devono essere immediatamente trasmesse dal Consiglio Direttivo Regionale al Consiglio Direttivo Nazionale che, a norma di statuto, ratifica l'ammissione definitiva entro 45 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo Regionale; il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare la Giunta Esecutiva Nazionale. Le eventuali rielezioni decise dal Consiglio Direttivo Provinciale e/o Regionale devono essere comunicate, con le relative motivazioni, al Centro Nazionale. Le eventuali rielezioni decise dal Consiglio Direttivo Nazionale devono essere discusse, inserendo nel verbale le motivazioni. In caso di mancato esame delle domande di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale entro i termini stabiliti le domande si considerano ratificate.
5. La data di iscrizione di un socio corrisponde a quella della ratifica definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
6. I residenti in regioni in cui non è attiva una Sezione, così come gli Enti e le Associazioni di carattere esclusivamente nazionale, indipendentemente dalla localizzazione della loro sede, nonché le strutture nazionali di Enti e Associazioni articolate nel territorio, presentano la domanda di iscrizione direttamente presso il Centro Nazionale dell'Istituto, che entro 45 giorni deve portarla all'approvazione del proprio direttivo.
7. Le quote associative devono essere versate, sia al momento della presentazione della domanda di iscrizione che al momento del rinnovo annuale, esclusivamente presso la medesima struttura in cui ci si è iscritti.

- 7.1. L'entità delle quote di iscrizioni sono decise, a norma dell'art. 18 dello statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni Regionali devono corrispondere una quota percentuale, (a norma dell'art. 17 dello statuto e cioè il 20%) alla segreteria amministrativa del Centro Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno (con riferimento al numero delle quote di iscrizione dell'anno precedente). Per i soci sostenitori, a qualsiasi categoria appartengano, la percentuale da corrispondere al Centro Nazionale si calcola sulla quota ordinaria.
 - 7.2. Pertanto alle Sezioni Regionali spetterà l'80% delle quote di iscrizione. Ove esistano uno o più Sottosezioni Provinciali a loro spetterà il 60% delle quote di iscrizione alle Sottosezioni stesse e quindi alle Sezioni Regionali spetterà il 20%.
 - 7.3. Le quote di iscrizione versate direttamente al Centro Nazionale dei soci di cui all'art. 6 del presente Regolamento restano interamente al Centro Nazionale stesso.
 - 7.4. I soci in regola con il pagamento delle quote e per i quali la Sezione Regionale o la sezione provinciale ha provveduto al versamento della percentuale al Centro Nazionale sono inseriti nell'apposito elenco nazionale degli iscritti.
 - 7.5. Il socio che per due anni non abbia versato la quota di iscrizione decade automaticamente da iscritto. Il socio che per un anno non abbia versato la quota di iscrizione può mantenere la continuità di iscrizione versando la quota arretrata.
 - 7.6. In occasione delle Assemblee elettive (a tutti i livelli) hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento delle quote e la cui iscrizione sia già stata ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale in data precedente alla convocazione dell'Assemblea stessa. Un socio che non abbia rinnovato l'iscrizione dell'anno precedente può partecipare a pieno titolo all'Assemblea solo regolarizzando la propria situazione e versando la quota arretrata.
8. Gli elenchi degli iscritti devono risultare aggiornati.
 - 8.1. Alla fine di ogni semestre devono essere verificate le conformità degli elenchi delle Sezioni con l'elenco del Centro Nazionale, nonché i rapporti economici tra Centro e Sezioni.
 - 8.2. Alla fine di ogni anno il Centro Nazionale redige l'elenco di tutti gli iscritti e lo trasmette a tutte le sezioni operanti.
 - 8.3. Ciascun socio, secondo la normativa vigente, all'atto dell'iscrizione deve dichiarare se accetta la diffusione dei dati personali. Ogni iscritto ha il diritto di poter consultare l'elenco completo dei soci dell'Istituto.
9. Il Centro Nazionale elabora gli indirizzi generali di carattere politico-culturale, organizza e gestisce le iniziative di interesse nazionale ed internazionale, coordina le iniziative delle Sezioni, anche per evitare sovrapposizioni e sfruttare sinergie, vigila affinché le Sezioni operano nelle finalità culturali e morali dell'Istituto.

10. Le Sezioni Regionali organizzano e gestiscono, secondo gli indirizzi generali del Centro Nazionale e con i necessari adeguamenti alle realtà locali, le iniziative di interesse regionale, coordinano le iniziative delle Sotto Sezioni Provinciali. Qualora il Centro Nazionale individuasse iniziative a valenza locale le sottoporrà al Consiglio Direttivo della regione di competenza.

10.1 Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale il presidente di ciascuna Sezione regionale ha il potere di rappresentanza dell'Istituto in virtù di procura notarile che il Presidente Nazionale provvede a conferirgli entro trenta giorni dalla sua nomina. Ai sensi dell'art. 1397 del c.c. il Presidente Regionale che sia cessato dalla carica è tenuto a restituire senza ritardo tale procura al Presidente Nazionale.

10.2 Per lo svolgimento delle attività di interesse provinciale il Presidente Nazionale dell'Istituto può, sentito il parere del Presidente Regionale competente, conferire al Presidente della sezione provinciale delega di rappresentanza dell'Istituto secondo le modalità previste al precedente art. 10.1.

11. L'Istituto ha tra le proprie finalità che l'Architettura rivesta una posizione centrale nelle priorità del Paese. I soci dell'IN/ARCH si riconoscono negli obiettivi culturali, etici, civili e qualitativi dell'Istituto.

11.1. Il Centro Nazionale opera in tale senso:

- cercando alleanze e collaborazioni con le strutture centrali dello Stato, con le Istituzioni, gli Enti e le Fondazioni nazionali ed internazionali
- organizzando congressi e convegni di interesse nazionale
- istituendo ed organizzando premi di caratura nazionale ed internazionale
- coordinando e pubblicizzando verso l'esterno l'attività dell'Istituto
- organizzando concorsi a scala nazionale ed internazionale
- organizzando mostre e dibattiti di interesse nazionale ed internazionale, possibilmente in più sedi del territorio nazionale.

11.2 Le Sezioni Regionali operano in tale senso:

- cercando alleanze e collaborazioni con le strutture politiche e sociali regionali, con le Istituzioni, gli Enti e le Fondazioni regionali o con le sezioni locali di quelli nazionali
- istituendo ed organizzando premi a livello regionale
- organizzando concorsi, mostre e dibattiti a scala regionale

11.3 Dove esiste una sezione provinciale le funzioni indicate al precedente punto 11.2 vengono svolte da quest'ultima, nell'ambito del proprio ambito territoriale

12. La collaborazione tra Centro Nazionale e Sezioni Regionali deve essere continua e reciproca. I presidenti delle Sezioni Regionali partecipano a pieno titolo ai lavori della Giunta Nazionale, senza diritto di voto, ed ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di voto.